



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 12/GST del 29 novembre 2023

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 19/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/11/2023 SS ERCOLANESE 1924 - RIONE TERRA

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca : - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla società ASD SS ERCOLANESE 1924, con il quale la reclamante nel premettere: a) che al 61[^] minuto di gara la reclamata sostituiva il calciatore n.11 Sig. De Filippo Giovanni con il calciatore n. 14 Sig. Luongo Pasquale, senza alcuna autorizzazione da parte del DDG ; b) tale sostituzione non risulta nemmeno riportata sul rapportino consegnato dal DDG ad entrambe le Società a fine gara ; chiedeva la punizione sportiva a carico della reclamata della perdita della gara con il risultato di 0/3 ovvero nella peggiore delle ipotesi che venga disposta la ripetizione dell'incontro in esame per errore tecnico; - vista la regolarità della comunicazione effettuate ,ex art. 67 6[^] comma del Codice di Giustizia Sportiva , alle Società per l'informativa circa la data in cui il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe assunto la decisione del ricorso; - rilevato che la Società Rione Terra non ha notificato alcuna controdeduzione al ricorso inoltrato; - disposta l'audizione del DDG , lo stesso ha confermato le sostituzioni nel numero totale di tre ed ha confermato il numero di maglia dei calciatori sia sostituiti che subentranti; ha confermato inoltre anche le sostituzioni indicate in referto. Il DDG ha confermato " di aver confrontato a fine gara , prima con gli assistenti ufficiali di gara , successivamente con l'osservatore arbitrale le predette sostituzioni, specificando di non aver riscontrato alcuna incongruenza e/o mancanza; - disposta l'audizione dell'AA1 lo stesso ha confermato le sostituzioni effettuate dalla società Rione Terra e cioè quelle indicate nel rapporto di fine gara in numero di tre. Ha precisato che le sostituzioni " sono state effettuate correttamente, dopo richiesta da parte dei dirigenti del Rione Terra ed autorizzazione da parte mia e dell'arbitro Navarino"; ha inoltre precisato che la seconda sostituzione indicata è stata effettuata per un presunto infortunio del n.17 del Rione Terra, Conferma anche "a fine gara io, l'arbitro e l'osservatore arbitrale abbiamo confrontato le sostituzioni annotate non riscontrando anomalie" nonché " non ci sono state proteste per le sostituzioni da parte delle squadre interessate, né durante la gara e né dopo la fine della gara"; - rilevato che i mezzi di prova allegati al ricorso sono contrari a quelli ammissibili ex art. 58 2[^] comma del C.G.S.

Considerato che il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova così come le dichiarazioni effettuate dal DDG e dall'AA1 in sede di audizione; PQM a) Rigetta il ricorso per la sua infondatezza ; b) omologa il risultato della gara di 2/2 , conseguito sul tgd; c) Conferma i provvedimenti disciplinari pubblicati sul relativo C.U.; d) Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva non versato.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Maurizio La Duca

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 19/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/11/2023 QUALIANO CALCIO FC - CALCIO INTERNAPOLI 1964

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca : - Letto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini, dalla Società ASD CALCIO INTERNAPOLI 1964; - Letto il preannunzio nonché il reclamo , presentati nei termini dalla Società ASD QUALIANO CALCIO F.C.; - Rilevato che dagli scritti difensivi delle Società non si ricavano circostanze che possano sconfessare le motivazioni poste dal DDG a base della sospensione definitiva della gara in quanto " non vi erano le condizioni per proseguire ", - Rilevato che ,dal referto di gara nonché dai supplementi allo stesso, risulta chiara la responsabilità di entrambe le Società per la sospensione definitiva della gara. Inoltre non è stata data prova da parte delle Società che abbiano posto in essere alcun atteggiamento atto a sospendere la rissa tra tesserati e quindi far riprendere la gara; - Letto l'art. 10 commi 1 e 3 del C.G.S. - P.Q.M. a) Rigetta entrambi i ricorsi perché non provati; b) Infligge la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3 ad entrambe le squadre; c) Conferma i provvedimenti disciplinari già pubblicato sul relativo C.U.; d) Dispone incamerarsi i contributi di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Maurizio La Duca**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CALCIO INTERNAPOLI 1964
vedi delibera

QUALIANO CALCIO FC
vedi delibera

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 20/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 20/11/2023 CITTA DI CAMPAGNA 1919 - FARAONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca: - visto il preannunzio di reclamo, proposto dalla Società ASD FARAONE, notificato nei termini; - rilevato che la Società ASD FARAONE non ha depositato ex art. 67 2^a comma C.G. S. il ricorso ; P.Q.M. DELIBERA: A) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto; B) omologa il risultato di 3/1 a favore della Società Città di Campagna, raggiunto sul campo; C) si confermano i provvedimenti disciplinari già pubblicati sul relativo C.U. D) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Maurizio La Duca**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

FARAONE
vedi delibera

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 19/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/11/2023 LMM MONTEMILETTO - A.S.D. DOLPHINS AGROPOLI

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca: - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla società LMM MONTEMILETTO, con il quale la reclamante lamentava che la Società ASD DOLPHINS AGROPOLI nel mentre consegnava al DDG "l'elenco dei partecipanti alla gara" omettendo l'indicazione dell'Assistente di parte, di contro per tutta la gara, una persona non chiaramente identificabile, fungeva da assistente di parte della Società, posizionandosi nelle vicinanze della panchina occupata dai tesserati della ASD DOLPHINS AGROPOLI; - letta la integrazione al referto della gara in epigrafe, notificato all'Ufficio dal DDG in cui lo stesso riferiva che per tutta la gara, come assistente di parte della società ASD DOLPHINS AGROPOLI, è stato il Sig. Mazza Emiddio; - effettuati i dovuti accertamenti d'ufficio si è rilevato che il Sig. Mazza Emiddio risultava regolarmente censito, per la carica di dirigente accompagnatore, con la scioierà ASD DOLPHINS AGROPOLI sin dal 3.11.2023 P.Q.M. a) rigetta il ricorso perché non provato; b) omologa il risultato raggiunto sul campo di 0/17 a favore della ASD DOLPHINS AGROPOLI; c) infligge l'ammenda di euro 70,00 alla ASD DOLPHINS AGROPOLI; d) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Maurizio La Duca

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

LMM MONTEMILETTO
vedi delibera

AMMENDA

Euro 70,00 A.S.D. DOLPHINS AGROPOLI
per aver erroneamente compilato la distinta dei partecipanti.

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 19/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/11/2023 OASIS S.S.D.S.R.L. - ASSOCALCIO TERZOTEMPO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, : - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla A.S.D. ASSOCALCIO TERZO TEMPO , con il quale la reclamante, sulla circostanze che la Società OASIS SSD SRL aveva , in violazione dell'art. 74 NOIF, della regola n.3 del gioco del calcio e dell'art. 8.3 "sostituzione dei calciatori" in C.U. n.1 del 7.7.2023 della FIGC-SGS, che hanno previsto la possibilità di sostituire al massimo n.7 calciatori, aveva effettuato, durante la gara in epigrafe, n. 9 sostituzioni di calciatori, per cui richiedeva , in accoglimento del ricorso, di infliggere alla reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in suo favore; - effettuati i necessari accertamenti, dall'esame del referto di gara che è fonte di prova privilegiata, è emerso che effettivamente le sostituzioni effettuate dalla Società OASIS SSD SRL sono state n. 9 calciatori e ciò in violazione dell'art 3 del regolamento del gioco del calcio, dell'art. 74 comma 2 delle NOIF ed in ultimo dell'art. 1 C.U. 7.7.23, norme che prevedono il numero massimo di 7 sostituzioni di calciatori ; - visto l'art. 10 -1 ^comma ; - visto l'art. 8 - 1^ comma lett. b) del C.G.S. P.Q.M.: a) accoglie il ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 10- 1^ comma del C.G.S., infligge alla OASIS SSD SRL la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3 , in favore della reclamante; b) infligge alla OASIS SSD SRL l'ammenda di euro 50,00; c) dispone rimborsarsi l'importo del contributo di accesso alla giustizia sportiva alla reclamante Società; d) si confermano i provvedimenti disciplinari già pubblicati nel preposto C.U.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Maurizio La Duca

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

OASIS S.S.D.S.R.L.
VEDI DELIBERA

AMMENDA

Euro 50,00 OASIS S.S.D.S.R.L.
VEDI DELIBERA

Publicato in NAPOLI il 29 novembre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**